


**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Diritto del Terzo settore e del partenariato pubblico-privato

**22 giugno 2023
Dott. Giacomo Biasutti**

LEP – LEA - LIVEAS

A livello statistico risulta che, formalmente, un notevole numero di percentuale di questi servizi attinenti alla salute venga reso nel rispetto formale degli standards previsti dallo Stato.

I report –soprattutto dei valutatori indipendenti- dimostrano che il raggiungimento di standards soddisfacenti avviene per la grande maggioranza nelle regioni del nord.

LEP – LEA - LIVEAS

La disuguaglianza nel raggiungimento degli standards ha come effetto anche il c.d. turismo sanitario, che aumenta il carico dei sistemi sanitari più efficienti e crea tensioni dal punto di vista politico-istituzionale.

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

I LIVEAS (Livelli Essenziali delle prestazioni di Assistenza Sociale), spesso chiamati anche LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), nonostante i due concetti siano diversi, trovano disciplina nell'ambito delle disposizioni riferite al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22 della l.n. 328/2000).

In realtà i LIVEAS non sono sovrapponibili ai LEPS

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

In linea generale si può dire che i LIVEAS siano una evoluzione dei LEPS in buona sostanza nata nella prassi applicativa della leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Infatti questi non sono definiti dall'alto ad opera della legge statale ma in sede di conferenza unificata, in maniera tale da consentire l'effettivo dialogo tra centro e periferia.

Sono applicazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost.

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

Il Piano Sociale Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-23, definisce come LIVEAS:

- Servizio sociale professionale
- Pronto intervento sociale
- Valutazione multidimensionale e progetto individualizzato
 - Supervisione personale servizi sociali
 - Dimissioni protette
 - Prevenzione allontanamento familiare
 - Sostegno monetario al reddito
 - Presa in carico sociale / lavorativa
 - Servizi per la residenza fittizia
- Progetti dopo di noi e vita indipendente
 - Indennità di accompagnamento
 - Servizi per la non autosufficienza.

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

Come si vede, anche un sistema di *welfare* che si basi sulla gestione decentrata dei servizi deve mantenere vivi i principi generalizzati:

- Universalità (il federalismo non inficia l'accesso al servizio)
- Adeguatezza (in tutte le Regioni si deve poter accedere al medesimo servizio dal punto di vista «minimale»)
- Prossimità (il servizio migliore è quello che non impone il turismo socio-sanitario per il soddisfacimento delle esigenze del cittadino)

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

È quindi per garantire l'applicazione di questi principi generali che trova spazio il Terzo Settore come espressione civica di partecipazione nella gestione della cosa pubblica.

Gli ETS sono infatti fisiologicamente soggetti di prossimità, perché creati dalla stessa cittadinanza che manifesta i propri bisogni e le proprie esigenze laddove non ritiene che l'erogazione pubblica li rappresenti.

Non è una partecipazione «antagonista» ma propositiva.

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

Il problema permane nella individuazione delle modalità di collaborazione tra terzo settore e pubblici poteri, che sino al 2017 non aveva alcuna espressione organica.

Ulteriore problema, quello di garantire che la collaborazione del privato non si converta – anche involontariamente – in una diminuzione del livello standard delle prestazioni che debbono comunque essere erogate e garantite in maniera omogenea.

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

La partecipazione degli enti del terzo settore, tuttavia, ha indubbiamente un valore sociale nella lotta alle disuguaglianze.

C. cost. sentenza n. 131 del 2020: gli ETS «*spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale*».

LEP – LEA – LEPS – LIVEAS

Da sottolineare anche il legame ETS-territorio, C. cost. n. 52/2021, che ha ritenuto legittimo un *«intervento legislativo regionale, volto a promuovere, a livello locale, il ruolo di quelle associazioni che – anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali – svolgano «attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all’infanzia e alla terza età», dimostrata attraverso il radicamento per tre anni continuativi nel territorio regionale. Del resto, anche la necessità di costituire un vincolo ventennale di destinazione d’uso dello stesso immobile alle attività riconosciute meritevoli appare coerente con l’obiettivo di assicurare continuità e effettività, nel territorio regionale, alla prestazione delle attività socio-assistenziali che l’intervento della Regione intende promuovere»*

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

Il procedimento che porta alla normativa organica in materia di terzo settore prende le mosse dalla legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 1

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore.

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

...

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

Come sottolineato dalla dottrina, espressioni come «bene comune» o «cittadinanza attiva» fanno riferimento a nozioni tipicamente sociopolitiche ma hanno scarso rilievo dal punto di vista giuridico (Consorti-Gori-Rossi).

Tuttavia, già a partire dal primo articolo della legge delega si ha per la prima volta a livello normativo una compiuta definizione –anche in negativo– del terzo settore.

Il concetto è direttamente riconnesso al diritto di libera iniziativa dei privati come fonte di elevazione dei livelli di tutela dei diritti sociali e civili.

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

Utile ricordare che la delega prevedeva anche la riforma del Titolo II del Libro I del Codice civile, al fine di coordinare le disposizioni del terzo settore con quelle «ordinarie» degli enti come associazioni e fondazioni.

Tale delega non è però stata attuata e questo ha portato a uno scollamento reso evidente dalle incertezze nella disciplina dei soggetti che oggi non sono iscritti al registro del terzo settore.

Ciò che emerge però è che gli enti del terzo settore vanno soggetti ad una disciplina speciale, che li distingue dagli enti «ordinari» presenti nel Codice civile.

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

Il principale connotato di specialità è dato dal pervasivo controllo pubblico che si può appuntare su questi enti.

Il controllo non ha però le finalità della legge Crispi, ma vuole garantire il perseguimento delle finalità di interesse generale proprie degli ETS.

In ragione del perseguimento di tali finalità, infatti, la normativa riconosce loro numerose agevolazioni, sia fiscali che di altra natura.

Il tratto distintivo di specialità è costituito dalla iscrizione nel RUNTS – ossia, è ETS solo l'ente iscritto al Registro.

Il d.lgs. n. 117/2017 e le ragioni della riforma

La delega è stata attuata:

- con d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore
- Con d.lgs. n. 111/2017, di disciplina del c.d. 5x1000
- Con d.lgs. n. 40/2016 relativo al Servizio civile universale
- Con d.lgs. n. 112/2017 relativo alle imprese sociali

Si tratta nel complesso di una disciplina che aveva l'ambizione della organicità, volendo normare nel complesso il fenomeno della galassia no profit.